

PRIMO PIANO

Le polizze BI e il cut-off del gas

Il settore assicurativo non è materialmente esposto alle perdite da business interruption che potrebbero sorgere a causa dell'interruzione delle forniture di gas russo all'Europa. È quanto afferma un'analisi di Fitch, secondo cui "le polizze assicurative BI in genere coprono solo le perdite derivanti da danni fisici a locali commerciali o impianti di produzione", mentre "non coprono le perdite causate dalla mancata fornitura da parte di un fornitore delle materie prime o dell'energia necessaria per il funzionamento di un'azienda".

Le aziende che subiscono perdite a causa dell'interruzione del gas russo, spiega Fitch, "possono essere in grado di richiedere polizze assicurative contro i rischi politici. Tuttavia, non ci aspettiamo che questi sinistri siano diretti poiché è probabile che la formulazione delle polizze sia restrittiva e potrebbe essere difficile per i ricorrenti contestare con successo le affermazioni respinte sulla base della formulazione". Secondo l'agenzia di rating, non ci sarebbe un uso significativo dell'assicurazione sui rischi politici che potrebbe applicarsi nel caso specifico di un cut-off del gas russo.

Per leggere la news completa, clicca qui.

Beniamino Musto

IL PUNTO SU...

Il concorso di colpa nell'invasione di corsia

Una sentenza della Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che la presunzione di colpa ex articolo 2054 del Codice civile può essere superata di fronte alla gravità della condotta automobilistica di una delle due parti

In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista a carico di ciascuno dei conducenti ai sensi dell'articolo 2054, comma 2, del Codice civile ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto delle rispettive responsabilità.

Ne deriva che, anche quando sia allegata la colpa esclusiva di uno solo dei due conducenti, l'altro non per questo si libera automaticamente dalla presunzione di corresponsabilità, ma è necessario che dimostri di aver osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, al fine di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovendo altrimenti presumersi anche il suo colpevole concorso.

L'infrazione, quindi, quand'anche grave, non dispensa l'altro conducente dal fornire prova circa la correttezza della propria condotta, né esime il giudice dal verificarla al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.

L'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude quindi la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da quest'ultimo fornita la prova liberatoria. Prova che, peraltro, non potrà derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma dovrà concretarsi nel positivo accertamento dell'assenza di ogni possibile addebito.

(continua a pag. 2)



INSURANCE REVIEW
È SU FACEBOOK

Segui la nostra pagina



(continua da pag. 1)

Tale previsione, tuttavia, non esclude che per alcuni limitati casi la prova liberatoria possa dirsi raggiunta anche solo indirettamente, mediante la valutazione in concreto operata dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, in relazione all'assorbente valenza causale di una condotta rispetto all'altra. Trattasi naturalmente di ipotesi limitate, in cui la gravità della condotta è tale da elidere l'efficacia di qualsiasi altro apporto causale, come ad esempio l'invasione della corsia opposta a quella di marcia da parte di un conducente di un veicolo.

A stabilirlo è la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione che con la recente ordinanza n. 4201 del 2022, ha rigettato il ricorso proposto dai danneggiati di un sinistro stradale e confermato la sentenza resa dalla Corte d'appello di Lecce.


RIGETTATA LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO BASATA SUL CONCORSO DI COLPA

Con sentenza 389/2020, la Corte d'appello rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da N. M., nonché da C. e L. M., i quali convenivano in giudizio S. V. e la di lui compagnia di assicurazione al fine di chiederne la condanna, in solido, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale occorso in Gallipoli, allorquando, C. M. alla guida del proprio veicolo, nell'effettuare una manovra di svolta collideva con l'autovettura di S. V. proveniente dall'opposto senso di marcia.

Il giudice d'appello, sulla base delle risultanze istruttorie, rigettava la domanda di risarcimento danni, statuendo che dalla valutazione delle prove era emerso il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, le cui violazioni giustificavano il superamento della presunzione del concorso di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c..

Avverso la summenzionata sentenza le ricorrenti proponevano ricorso in Cassazione, denunciando con il terzo motivo la violazione o falsa applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c., e sostenendo che, "una corretta applicazione della summenzionata norma non avrebbe consentito una completa e totale esclusione di responsabilità del sig. S. V. in assenza di elementi, anche presuntivi, che consentissero di affermare che nessun profilo di colpa era ascrivibile a quest'ultimo".

La Suprema Corte rigettava il ricorso, dichiarava il summenzionato motivo infondato e statuiva che "la prova liberatoria di cui all'art. 2054, Il comma, c.c., può ritenersi raggiunta anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente".



LA PROVA LIBERATORIA PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA IN MODO INDIRETTO

Nel caso in esame, evidenziano gli Ermellini, il giudice d'appello aveva valutato il carattere colposo e l'efficacia causale della condotta di guida della vittima, ma, sulla scorta di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, aveva correttamente accertato l'esclusiva responsabilità di C. M., rilevando che l'inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza aveva avuto una assorbente valenza causativa nella dinamica dell'occorso.

Con detta pronuncia, dunque, la Suprema Corte ha statuito ancora una volta il principio secondo il quale la prova liberatoria di cui all'art. 2054 Il comma c.c., può ritenersi raggiunta anche in modo indiretto, in base alla valutazione dell'efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente, così condividendo l'orientamento già seguito in passato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (Cass. 15/09/2020 n. 19115; 19/07/2018 n. 19203; 22/09/2015 n. 18609; 12/10/2012, n. 17409; 02/03/2004, n. 4186; 25/02/2004, n. 3803; 30/01/2004, n. 1758; 05/04/2003, n. 5375.).

Avv. Caterina Lo Riggio,
Studio THMR

CARRIERE

Luca Franzì De Luca è il nuovo ad di Aon Italia

Succede a Carlo Clavarino. Andrea Parisi
resta ceo e country manager di Aon Spa



Luca Franzì De Luca, amministratore delegato di Aon Italia

Luca Franzì De Luca è il nuovo amministratore delegato di **Aon Italia**, la holding italiana del gruppo **Aon**. Succede a **Carlo Clavarino**. **Aon Spa**, la principale società di brokeraggio del gruppo, e la country nel suo insieme continueranno a essere guidate dal presidente esecutivo **Marco Dubini Daccò**, che sarà anche vice presidente di Aon Italia, e dal country manager e ceo **Andrea Parisi**.

Carlo Clavarino, si legge in una nota, in virtù della sua carica di executive chairman business international di Aon, ha deciso di rinunciare agli incarichi operativi italiani per continuare a svolgere la funzione nella regione Emea. In questo ruolo, è anche membro del comitato operativo globale di Aon. Clavarino continuerà comunque a essere membro del cda di Aon Italia, oltre che del board di Aon Spa.

Franzi, dal 2011 in Aon, è stato per due mandati consecutivi presidente di **Aiba**, fino al giugno scorso. Nel 2013 è entrato a far parte del consiglio direttivo di **Progetto Itaca Milano Onlus**, associazione di volontariato attiva nel campo della salute mentale, di cui è stato presidente nel periodo 2015-2019.

Fabrizio Aurilia

COMPAGNIE

Zurich Bank ottiene la licenza bancaria

Una novità che si inquadra nel processo di acquisizione
del ramo d'azienda dei consulenti finanziari di
Deutsche Bank, avviato nell'agosto 2021



Giovanni Giuliani, country ceo di Zurich in Italia

Zurich Italia ha annunciato l'ottenimento, da parte di **Zurich Bank**, dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività bancaria e dei servizi di investimento, rilasciata dalla **Banca Centrale Europea**.

L'ottenimento della licenza bancaria da parte di Zurich Bank "rappresenta un passo fondamentale per Zurich" ha spiegato **Giovanni Giuliani**, country ceo di Zurich in Italia. "Vogliamo creare – ha aggiunto – un modello distributivo fluido e multicanale, capace di offrire una gamma sinergica di servizi di investimento, assicurativi, bancari e finanziari facendo leva sull'expertise di una rete forte e consolidata nel mercato della consulenza finanziaria in Italia. La nascita di questa nuova realtà conferma la volontà di Zurich di innovare e innovarsi, nonché l'impegno a tutelare i nostri clienti, promuovendo una corretta cultura della protezione, in ambito assicurativo e finanziario".

Zurich Bank sarà focalizzata sulla consulenza finanziaria: la decisione della Bce, nell'ambito di un procedimento autorizzativo svolto dalla **Banca d'Italia**, si inquadra nel processo di acquisizione del ramo d'azienda dei consulenti finanziari di **Deutsche Bank Financial Advisors** da parte del gruppo Zurich, avviato nell'agosto 2021.

Zurich Bank sarà operativa in seguito al perfezionamento dell'operazione di acquisizione del ramo, che avverrà dopo l'estate, e alla trasmissione delle comunicazioni di avvio alle autorità di vigilanza.

B.M.

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 22 luglio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577

INSURANCE CONNECT TV



Nuovo appuntamento con ICTV Flash

Su www.insuranceconnect.tv nuovo appuntamento con la rubrica ICTV Flash. Oggi si parla delle **previsioni di Swiss Re sulla raccolta globale**, della **crescita degli indennizzi alle imprese** e degli **investimenti in start up e insurtech**.

I TRE SERVIZI DI OGGI SONO:

- 1 - La raccolta premi globale supera i 7000 miliardi di dollari**
di Fabrizio Aurilia
- 2 - In aumento gli indennizzi alle imprese**
di Giacomo Corvi
- 3 - Investimenti e internazionalizzazione**
di Beniamino Musto

